Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 21 settembre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 216 del 21 settembre 1938-XVI:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia - Settembre 1938-XVI (Fascicolo 9).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 25 agosto 1938-XVI, n. 1442.
Provvedimenti per l'olivicoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti diretti a promuovere l'incremento ed il progresso dell'olivicoltura nazionale;
Visti i voti all'uopo espressi dalla Corporazione olearia e l'approvazione data dal Comitato corporativo centrale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo.

Art. 1.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sarà bandito, con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, fra i conduttori di oliveti specializzati e di fondi olivati nel Regno, un concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo.

Il concorso si svolgerà dal 1938 al 1942, sarà dotato di premi per l'ammontare complessivo di L. 2.000.000 e consterà delle seguenti sezioni:

I) per gli oliveti a coltura specializzata;

II) per gli olivi in coltura promiscua.

TITOLO II.

Incoraggiamenti per l'estendimento della superficie olivata.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per incoraggiare:

a) la trasformazione degli olivastreti in oliveti;

b) l'impianto di oliveti a coltura specializzata, intendendosi come tale anche l'ampliamento, per almeno mezzo ettaro, di oliveti specializzati esistenti;

c) l'innesto di olivastri sparsi in terreni coltivati o in via di trasformazione fondiaria od agraria;

d) la piantagione di olivi in coltura promiscua.

Art. 3.

I contributi statali di cui al precedente articolo possono essere concessi a chiunque, proprietario o conduttore del fondo, provveda all'esecuzione delle opere, purchè:

a) nel caso di trasformazione di olivastreto in oliveto, la superficie già olivastrata presenti, a trasformazione ultimata, una densità corrispondente ad almeno cento piante per ettaro, raggiunta eventualmente con piantagioni integrative, anche di olivi, e un numero complessivo di piante non inferiore a trenta;

b) nel caso di impianto di oliveto a coltura specializzata, la superficie investita non sia inferiore a mezzo ettaro e il numero delle piante non sia inferiore a cinquanta;

c) nei casi di innesto di olivastri sparsi in terreno coltivato o in via di trasformazione fondiaria o agraria e di piantagione di olivi in coltura promiscua, il numero complessivo degli olivastri innestati e degli olivi piantati non sia inferiore a trenta e la superficie occupata non sia inferiore a un ettaro.

Art. 4.

I contributi di cui all'art. 2 potranno essere concessi:

1) per opere di miglioramento, in quanto occorrenti per la trasformazione degli olivastreti in oliveti e per l'impianto di oliveti a coltura specializzata;

2) per le operazioni di innesto degli olivastri, sia negli olivastreti da trasformare sia sparsi in terreni coltivati o in via di trasformazione fondiaria od agraria, e per le operazioni di piantagione degli olivi, sia in coltura specializzata che in coltura promiscua, sia integrativa in terreni già olivastrati o aventi olivastri sparsi, purchè:

a) gli innesti, tanto per gli olivastri che per gli olivi da innestare dopo il collocamento a dimora, siano eseguiti con marze di varietà da olio prescritte dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio;

b) la piantagione sia effettuata con olivi di almeno quattro anni di età, delle varietà da olio prescritte dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure con olivastri, o parti di essi, collocati a dimora e successivamente innestati con varietà da olio prescritte dall'Ispettorato stesso.

Art. 5.

Le opere di miglioramento, per le quali possono essere concessi i contributi, a norma del n. 1 dell'articolo precedente, sono:

a) lo smacchiamento e la dicioccatura;

b) lo spietramento;

c) la sistemazione del terreno in relazione alla sua stabilità e allo scolo delle acque;

d) la recinzione dei fondi, quando occorra per impedire l'accesso del bestiame;

e) la costruzione di via d'accesso al fondo olivastrato che sia privo di comunicazione con una strada pubblica.

Art. 6.

La concessione dei contributi avrà luogo sulla base dei progetti tecnici e dei preventivi finanziari delle opere, approvati e vistati dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, e non potrà essere accordata per le opere o parti di opere eseguite anteriormente all'approvazione del progetto tecnico e del preventivo finanziario da parte dell'Ispettorato stesso.

Per le opere di cui all'art. 5 il contributo non potrà superare il trenta per cento della spesa effettiva accertata nel collaudo, entro i limiti di quella preventivata.

Per le operazioni di cui al n. 2 dell'art. 4 il contributo sarà ragguagliato al numero degli olivastri innestati e degli olivi piantati, accertato nel collaudo, entro il limite del numero preventivato, e non potrà superare la misura di lire quattro per ogni pianta.

I contributi saranno liquidati dopo il collaudo delle opere, da farsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e saranno pagati, limitatamente al settanta per cento del rispettivo importo, a seguito del collaudo, e, per la rimanente parte, dopo trascorsi tre anni dal collaudo stesso, subordinatamente all'esito dell'accertamento, da farsi dall'Ispettorato, del risultato delle piantagioni e degli innesti eseguiti.

Nei casi di trasformazione di olivastreti in oliveti e di impianto di oliveti a coltura specializzata, la liquidazione del contributo potrà farsi anche gradualmente, man mano che dallo stato di avanzamento dei lavori, redatto dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, risultino, per determinate parti della superficie dell'olivastreto o dell'oliveto, completate tutte le opere previste nel progetto approvato.

Art. 7.

Gli aspiranti alla concessione del contributo dovranno farne domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presentandola all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio.

La domanda dovrà contenere tutte le indicazioni atte ad individuare il fondo ed essere corredata del progetto tecnico e del preventivo finanziario delle opere, nonchè di una relazione illustrativa.

I proprietari o i conduttori di piccoli fondi contigui, ciascuno dei quali non raggiunga la superficie minima di un ettaro, prescritta alla lettera c) dell'art. 3, possono presentare domanda collettiva per la concessione del contributo per l'innesto di olivastri sparsi e per la piantagione di olivi in coltura promiscua, quando il suddetto limite minimo sia raggiunto nell'insieme dei fondi di loro pertinenza.

Può del pari essere presentata, ai fini della lettera e) dell'art. 5, domanda collettiva per la concessione del contributo per la costruzione di una via di accesso interessante più fondi, per ciascuno dei quali venga presentata domanda per la concessione del contributo previsto per la trasformazione di olivastreti in oliveti. In tal caso, la concessione del contributo per la costruzione della via di accesso non potrà essere accordata se non risultino eseguite le trasformazioni suddette in tutti i fondi interessati.

Art. 8.

La concessione dei contributi di cui agli articoli precedenti esclude ogni altro concorso statale previsto dalle vigenti disposizioni sulla bonifica integrale e sul credito agrario.

Art. 9.

I contributi di cui al presente titolo saranno concessi fino a concorrenza della complessiva somma di L. 36.500.000.

TITOLO III.

Disposizioni generali.

Art. 10.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono iscritti i seguenti stanziamenti:

1° L. 2.000.000 nell'esercizio finanziario 1942-43, per il pagamento dei premi nel concorso nazionale di cui all'art. 1;

2° L. 7.300.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43 per il pagamento dei contributi di cui al titolo II;

3° L. 300.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43, per le spese relative a sopraluoghi per gli accertamenti necessari ai fini dell'espletamento del concorso e della concessione dei contributi suddetti.

Il presente decreto, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 114. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1443.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1938-39, ed altri indifferibili provvedimenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 25 aprile 1938, nn. 511, 512, 518, 527, 548 e 554; 2 maggio 1938, nn. 568 e 602; 12 maggio 1938, nn. 620 e 621; 4 giugno 1938, n. 791 e 16 giugno 1938, nn. 822 e 830;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per l'esercizio finanziario 1938-39, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci di Aziende autonome e di adottare altri indifferibili provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi

telefonici, per l'esercizio finanziario 1938-39, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

La somma annua di lire 42.000.000, autorizzata con l'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1492, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2286, per la corresponsione di premi di nuzialità e natalità, è aumentata, per l'esercizio 1938-39, di lire 1.000.000, da erogare ai sensi dell'art. 5, primo comma, del Regio decreto-legge medesimo.

E' inoltre aumentata dell'ulteriore somma di lire 2.000.000 l'assegnazione di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 236, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 680, per la corresponsione dei suddetti premi in relazione ad eventi familiari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937.

Art. 5.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 2.500.000 per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna.

Detta somma sarà inscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in ragione di lire 500.000 annue, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43.

Art. 6.

In relazione al provento dell'addizionale ai tributi erariali, comunali e provinciali, istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614, è autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze di un contributo a favore del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) sino al limite di 10 milioni.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000, da inscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1938-39, per la partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario dell'Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I).

Art. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad applicare con proprio decreto e con le modalità che riterrà necessarie le disposizioni del Regio decreto-legge 12 febbraio 1925, n. 213, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, alle anticipazioni alla Provincia ed al comune di Vicenza, concesse in base ai decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988, 18 maggio 1916, n. 743, e successive modifiche, e non ancora recuperate.

Art. 9.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 11.322.000, da stanziare nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1938-39, per l'esecuzione di opere pubbliche all'estero.

Per l'erogazione di tale somma e di quella di lire 13.500.000 autorizzata con l'art. 25 del R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 792, è data facoltà di derogare alle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche e di contratti stipulati dalle Amministrazioni statali.

Art. 10.

Per provvedere alla concessione di contributi nelle spese di acquisto, costruzione ed adattamento di stabili da destinare a sede delle « Case per gli italiani » all'estero è conferita al Ministro per gli affari esteri la facoltà di contrarre mutui, con la Cassa depositi e prestiti e con altri Enti od Istituti autorizzati, estinguibili con rate di ammortamento a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

L'ammontare dei mutui predetti dovrà essere limitato in modo che le quote di ammortamento ed i relativi interessi siano contenuti nella somma di lire 900.000 annue.

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, verranno stabilite le norme per l'attuazione del disposto del presente articolo, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 18 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2495, è modificato come segue: « Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti a stanziare la suddetta somma, secondo il bisogno, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra ».

Art. 12.

E' autorizzata l'estensione del trattamento tributario contemplato per le operazioni, gli atti e contratti dell'Istituto per la ricostruzione industriale dall'art. 11 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512, ai casi di giustificata necessità, da determinarsi con decreti del Capo del Governo, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 13.

L'anticipazione di lire 6.000.000 da concedere alla Società finanziamenti esteri S.V.E.A. (già Società per lo sviluppo economico dell'Albania) ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1699, convertito nella legge 19 marzo 1936, n. 514, è elevata, per l'esercizio 1938-39, a lire 12.780.000.

Art. 14.

La retribuzione oraria del servizio straordinario prestato negli uffici esecutivi ed in quelli amministrativi-contabili dell'Amministrazione postale-telegrafica è, per gli impiegati ausiliari, quella di lire 2, stabilita dal primo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2322, e per gli agenti giornalieri quella di lire 1,60 di cui all'art. 4 dello stesso decreto.

La disposizione di cui al presente articolo ha vigore dal 1° luglio 1937-XV.

Art. 15.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 21 gennaio 1935, n. 13, riguardante l'istituzione di un posto di commesso capo nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale di ciascun Ministero, con le modifiche di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304, si applicano anche al ruolo del personale subalterno della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questo articolo ha vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 16.

Il 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, è così modificato con effetto dal 1° luglio 1938-XVI;

« In caso di assenza del Ministro, il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Sottosegretario di Stato per le finanze. In casi eccezionali può il Ministro, di volta in volta, delegare altro consigliere a presiedere le singole adunanze ».

Art. 17.

E' autorizzata la corresponsione all'Istituto per gli studi di politica internazionale di un contributo annuo di lire 500.000, per cinque esercizi finanziari a partire da quello 1938-39, comprensivo del contributo di lire 100.000 autorizzato per ciascuno degli esercizi 1938-39 e 1939-40 dall'art. 11 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2495, e da stanziare negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Art. 18.

E' autorizzata la spesa di lire 15.000.000 da stanziare negli stati di previsione del Ministero dell'interno per gli esercizi finanziari dal 1938-39 al 1942-43, in ragione di lire 3.000.000 annue per la costruzione di autotreni sanitari e per la concessione di contributi allo scopo di agevolare la costruzione degli autotreni medesimi a cura delle Amministrazioni provinciali.

Art. 19.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad assumere impegni entro il limite di due milioni di lire per l'acquisto di terreni e la costruzione di edifici ad uso di laboratorio e deposito del chinino di Stato.

Tale somma verrà inscritta in apposito capitolo della parte straordinaria della spesa del bilancio dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio finanziario 1938-39.

Art. 20.

Per la partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Imprese Africane (S.I.A.) di Tessenei, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1938-39.

Art. 21.

Per la partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (O. I. A. A. O.) è autorizzata la spesa di lire 25.000.000.

Il Ministro per le finanze provvederà con propri decreti agli stanziamenti di bilancio, occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 22.

E' autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per la partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Nazionale d'Etiopia (S.N.E.).

Detta spesa farà carico per lire 3.000.000 al bilancio dell'Africa Orientale Italiana e sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1938-39.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Internazionale di New-York del 1939, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20.000.000 da inscrivere, con decreti del Ministro per le finanze, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1938-39.

Art. 24.

E' autorizzata l'inscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1938-39, della somma di lire 5.500.000 per concorso dello Stato nelle spese di organizzazione ed esercizio della Mostra nazionale del Dopolavoro.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 112. — MANCINI.

TABELLA 4.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1938-39.

a) *In diminuzione*:

Cap. n. 28 — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc. . . L. 2.000.000

b) *Istituzione di nuovi capitoli*:

Cap. n. 148-*bis* — Contributi per l'istruzione postmilitare (art. 24, comma secondo, del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1143) . . . . . *per memoria*

Cap. n. 237-*bis* — Sopraprezzo sulla vendita del piombo e dello zinco nell'interno dello Stato, da versarsi all'Erario dall'Ufficio metalli nazionali (art. 5 del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 780) . . . *per memoria*

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 148 — Contributi per l'istruzione pre-militare (art. 24, comma primo, del R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1143).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1938-39.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 40 — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . . . L. 19.000

Cap. n. 41 — Funzioni pubbliche e feste governative . . . . » 100.000

Cap. n. 44 — Premi di operosità e rendimento, ecc. (Servizio speciale riservato) . . . . . . » 280.000

Cap. n. 48 — Spese per gli impianti tecnici per il Servizio speciale riservato, ecc. . . . . . . » 79.250

Cap. n. 51 — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc. . . . . » 924.000

Cap. n. 63 — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, ecc. . . . . » 290.000

Cap. n. 65-*bis* (di nuova istituzione) — Contributo nelle spese per il funzionamento del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione . . . » 2.000.000

Cap. n. 67 — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie . . . . » 40.000

Cap. n. 83 — Spese segrete inerenti ai servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . » 350.000

Cap. n. 84 — Provvista, manutenzione e trasporto di vestiario, ecc. (M.V.S.N.) . . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 85 — Provvista di munizioni di prima dotazione, ecc. (M.V.S.N.) . . . . » 400.000

Cap. n. 86 — Spese per il personale ed il funzionamento dei vari servizi della Milizia per la difesa contro aerei (M.D.I.C.A.T.), ecc. . . . . . . » 825.000

Cap. n. 89-*bis* (di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica « Gioventù Italiana del Littorio ») — Contributo dello Stato a favore della Gioventù Italiana del Littorio per l'istruzione premilitare . . . . . » 7.300.000

Cap. n. 98 — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti - Servizi metropolitani) . . . . . . » 800.000

Cap. n. 109-*bis* — Fitto di locali (Corte dei conti - Servizi per l'Africa Italiana) . . . . . . » 5.500

Cap. n. 114 — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato) . . . . » 82.000

Cap. n. 133 — Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . . . . . . » 1.590.000

Cap. n. 135 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 162 (modificata la denominazione) — Spese varie (esclusi i premi di operosità e rendimento) inerenti alle operazioni di debito pubblico, comprese quelle per le commissioni istituite presso la Direzione generale del Debito pubblico . . . . » 150.000

Cap. n. 168 — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . . » 60.000

Cap. n. 197 — Spese pei servizi di polizia tributaria. » 45.400

Cap. n. 201 — Assegni fissi per spese d'ufficio per le Amministrazioni esterne del catasto e dei servizi tecnici erariali, ecc. . . . . » 210.000

Cap. n. 352 — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 357-*bis* (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Commissariato straordinario per le onoranze ai Caduti in guerra ») — Premi di operosità e rendimento al personale del Commissariato straordinario per le onoranze ai Caduti in guerra . . . » 80.000

Cap. n. 377-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria per la integrazione ed il rinnovamento del naviglio adibito alla vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi e sulla laguna (1ª delle cinque rate) . . . . » 500.000

Cap. n. 420 — Anticipazione di somme alla Società finanziamenti esteri (S.V.E.A.), ecc. . . . . . » 5.780.000

Cap. n. 421-*ter* (di nuova istituzione) — Quota di partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario dell'Azienda Tabacchi Italiani (A.T.I.) . . » 2.500.000

Cap. n. 421-*quater* (di nuova istituzione) — Partecipazione dello Stato alla formazione del capitale azionario della Società coloniale italiana . . . . » 400.000

Cap. n. 421-*quinquies* (di nuova istituzione) — Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale azionario della Società Imprese Africane (S.I.A.) di Tessenei . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 458 (aggiunto, in conto competenza) — Contributi e sovvenzioni straordinarie diverse . . » 8.103.500

Cap. n. 460 (aggiunto, in conto competenza) — Premi di nuzialità e natalità . . . . » 2.000.000

Cap. n. 461 (aggiunto, in conto competenza) — Retribuzioni al personale non di ruolo addetto al Servizio speciale riservato . . . . » 1.627.200

Cap. n. 466 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per il funzionamento della commissione per la revisione delle norme della condotta della guerra, ecc. . » 40.000

Cap. n. 516 (aggiunto, in conto competenza) — Acquisti eventuali di stabili e terreni . . . . » 82.000

Cap. n. 530 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per l'arredamento, ecc. dei locali da destinare a laboratori chimici, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 536 (aggiunto, in conto competenza, modificata la denominazione) — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1938-39 . . . . . . » 964.225

Totale degli aumenti . . . L. 38.217.075

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 65 — Indennità di missione, ecc. (Commissariato migrazioni e colonizzazione) . . . . . L. 120.000

Cap. n. 88 — Spese varie per l'istruzione premilitare, ecc. . . . . » 7.300.000

Cap. n. 187 — Indennità eventuali di tramutamento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . . . » 45.400

Cap. n. 192 — Casermaggio, materiali, illuminazione, ecc. . . . . » 104.225

Cap. n. 195 — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . . » 6.336

Cap. n. 471 (aggiunto, in conto competenza) — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio già di guerra, ecc. . . . . » 34.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 7.609.961

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 9 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione, compresi gli eventuali saldi per liquidazioni definitive relative ad esercizi anteriori.

Cap. n. 78 — Spese per le opere assistenziali; ricoveri nosocomiali; cure climatiche; ambulatori clinici; medicinali e materiale di medicazione; onori funebri - Rimborso al Ministero della guerra delle rette di mantenimento dei componenti la Milizia internati negli stabilimenti militari di pena - Provvista, manutenzione e trasporto di materiale sanitario e per le squadre di soccorso - Concessione di contributi e sovvenzioni ad Istituti per orfani di CC. NN.

Cap. n. 288 — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbone fossile naturale importato dall'estero per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di ghise ottenute dall'utilizzazione del minerale di ferro, con recupero del gas sottoprodotti a ciclo integrale; pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 30.000

Cap. n. 36 — Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 37 — Premi di operosità e rendimento al personale, ecc. addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 42-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti previsti dai Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, e per l'attuazione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali . . *per memoria*

Cap. n. 53-*bis* (modificata la denominazione) — Contributo nelle spese per il funzionamento dei Comitati per la collaborazione italo-tedesca ed italo-polacca nel campo degli studi giuridici . . . . L. 150.000

Totale . . . L. 530.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 33 — Assegno per il funzionamento dell'Istituto di malariologia, ecc. . . . . L. 50.000

Cap. n. 37 — Sedi diplomatiche e consolari all'estero, ecc. . . . . » 880.000

Cap. n. 38 — Acquisto, ecc. degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero . . » 800.000

Cap. n. 63 — Sovvenzioni a studenti che vengono in Italia a scopo di studio . . . . » 50.000

Cap. n. 64 — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . » 14.287.600

Cap. n. 68-*quater* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria a favore dell'Istituto per gli studi di politica internazionale (prima delle cinque rate) . . . . » 500.000

Cap. n. 75 (aggiunto, in conto competenza) — Contributi e spese per opere pubbliche all'estero . . » 11.322.000

Cap. n. 89 (aggiunto, in conto competenza) — Sovvenzione ad istituzioni all'estero . . . . . » 750.000

Cap. n. 94 (aggiunto, in conto competenza) — Quota parte dovuta dall'Italia sulle spese per il controllo di « non intervento » in Spagna . . . . . . » 7.000.000

Totale . . . L. 35.139.600

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 8 — Fitto di locali . . . . . . L. 79.200

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 34 — Fondo a disposizione del Ministero per contributi, ecc. a favore dell'avvaloramento agrario delle Colonie . . . . L. 2.000.000

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Indennità e spese per ispezioni, missioni, ecc. . . . . L. 40.000

Cap. n. 65 (modificata la denominazione) — Contributo dello Stato a favore della Gioventù italiana del Littorio per l'educazione fisica degli alunni delle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale (R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 288, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 641, e art. 5 del R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 792) . . . . . . » 5.500.000

Cap. n. 112 — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 115 — Assegno a favore della Reale Accademia d'Italia . . . . » 500.000

Cap. n. 125 — Spese per il pensionato artistico, ecc. » 80.000

Cap. n. 138 (modificata la denominazione) — Contributo a favore dell'ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano (Regi decreti 14 gennaio 1935, n. 178, e 7 giugno 1938, n. 857). » 200.000

Cap. n. 150-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato . . » 63.591

Totale . . . L. 6.203.591

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 62 — Sussidi, contributi ed assegni fissi a istituti d'istruzione media - Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Arnaldo Mussolini » per l'assistenza ai professori delle scuole medie - Viaggi didattici all'interno e all'estero.

MINISTERO DELL'INTERNO.

a) *In aumento:*

Cap. n. 2 — Assegni per spese di rappresentanza al Capo della polizia, ecc. . . . . L. 80.000

Cap. n. 6 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 8 — Sussidi al personale in servizio, ecc. » 80.000

Cap. n. 23 — Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'interno, ecc. . . » 150.000

Cap. n. 31 — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. Sussidi e contributi per provvidenze eccezionali . . . . » 5.934.025

Cap. n. 45-*bis* (di nuova istituzione) — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità di residenza eventualmente pagate ai farmacisti (art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . » 500.000

Cap. n. 101-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per la costruzione di autotreni sanitari e contributi per agevolare la costruzione degli autotreni medesimi a cura delle Amministrazioni provinciali . . . » 3.000.000

Cap. n. 104 — Premi di nuzialità e natalità . . » 1.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 10.734.025

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 45 (modificata la denominazione) — Spese per le ispezioni alle farmacie ed alle officine di prodotti chimici e di preparati galenici e per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle specialità medicinali (articoli 127 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, numero 1265) . . . . L. 320.000

c) *Modifiche di denominazioni:*

Cap. n. 9 — Fitto di locali per gli archivi di Stato, per gli uffici dei veterinari di confine, per gli uffici di pubblica sicurezza, per le colonie dei confinati e per l'ispettorato centrale dei vigili del fuoco.

Cap. n. 10 — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, degli archivi di Stato, degli uffici di questura, di pubblica sicurezza, delle colonie dei confinati e dell'ispettorato centrale dei vigili del fuoco, nonchè dei locali ad uso di caserme pei corpi di polizia - Indennità ai funzionari tecnici statali per visite ai predetti locali.

Cap. n. 87 — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale avventizio e giornaliero e indennità di buonuscita a quello licenziato (art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento:*

Cap. n. 98 — Edifici pubblici governativi (Italia centrale) . . . . L. 1.663.000

Cap. n. 102 — Spese dipendenti da alluvioni, ecc. (Italia centrale) . . . . » 1.500.000

Cap. n. 119 — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie (Italia meridionale) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 120 — Opere pubbliche in gestione dell'Ispettorato superiore del Genio civile di Napoli . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 6.163.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 92 — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie (Italia settentrionale) . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 106 — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie (Italia centrale) . . . . » 3.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 4.500.000

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 3 (modificata la denominazione) — Premi di operosità e di rendimento agli ufficiali ed ai sottufficiali destinati a prestar servizio nell'Amministrazione centrale della marina mercantile - Premi per studi recanti utile contributo al miglioramento dell'organizzazione portuale . . . . L. 6.000

Cap. n. 77 (modificata la denominazione) — Compensi daziari e contributi di ammortamento, di miglioramento e di interesse previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, per le costruzioni, modificazioni, trasformazioni e riparazioni di navi eseguite in cantieri e stabilimenti nazionali - Contributo dello Stato a favore del Registro italiano navale ed aeronautico (R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 337, e R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1801) - Contributo nelle spese di funzionamento dell'« Ente vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e concorso nell'ammortamento del mutuo contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni per provvedere alle spese di impianto della Vasca medesima (R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1429, con[illegible] nella legge 14 giugno 1928, n. 1463) . . . . L. 99.464.000

Cap. n. 77-*bis* (di nuova istituzione) — Spese per le sistemazioni previste dall'art. 6, n. 2, del R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, per le navi di cui al secondo comma dell'art. 25 del R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge [illegible] gennaio 1936 numero 147 . . . . » 3.000.000

Cap. n. 104 (aggiunto, in conto competenza) — [illegible]se di viaggio del personale destinato alla fabbrica italiana di aeroplani in Cina . . . . » 250.000

Totale . . . L. 102.720.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 23 — Spese generali dei corpi, ecc. . . L. 300.000

Cap. n. 59 — Contributo dell'Amministrazione militare all'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ecc. . . . . . » 761.341

Totale degli aumenti . . . L. 1.061.341

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37 — Servizi del genio - Lavori di mantenimento, ecc. dei fabbricati, ecc. . . . . . . L. 761.341

MINISTERO DELLA MARINA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 12 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 110.000

Cap. n. 39 — Premi per invenzioni, ecc. . . . . » 500

Cap. n. 60 — Materiali per lavori di nuove costruzioni e di trasformazione di navi, ecc . . . . . » 288.000.000

Cap. n. 76 — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali . . . . » 41.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 329.110.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 30 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri . . . . L. 110.000

Cap. n. 31 — Corpo Reale equipaggi marittimi - Soprassoldi, ecc. . . . . » 500

Totale delle diminuzioni . . . L. 110.500

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Contributi scolastici - Contributi e sovvenzioni ad istituti ed associazioni, ecc. . . . . L. 32.352

Cap. n. 12 — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . . . » 25.000.000

Cap. n. 14 — Spese riservate . . . . » 2.000.000

Cap. n. 22 — Indennità e soprassoldi vari al personale, ecc. . . . . » 2.200.000

Cap. n. 26 — Spese per i carabinieri Reali, ecc. . » 170.000

Cap. n. 27 — Spese per le manovre ed esercitazioni, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 29 — Spese per le Regie accademie aeronautiche . . . . » 2.500.000

Cap. n. 32-*bis* (di nuova istituzione) — Nuove costruzioni in serie per il rinnovo del materiale di volo L. 50.000.000

Cap. n. 33 — Materiale di armamento e munizionamento, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 34 — Acquisto di automezzi e materiale vario, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 39 — Viveri ed assegni di vitto . . . » 10.000.000

Cap. n. 40 — Vestiario ed equipaggiamento, ecc. » 13.000.000

Cap. n. 41 — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 47 — Spese per il servizio delle telecomunicazioni e della assistenza al volo, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 50 — Sistemazione nuovi campi di aviazione e campi di fortuna, ecc. . . . . » 5.010.000

Cap. n. 51 — Dotazione di mobilitazione, armamento, ecc. . . . . » 4.385.500

Totale degli aumenti . . . L. 138.797.852

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 32 — Costruzioni, ecc. di aeromobili, ecc. L. 50.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 49 — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc. . . . . L. 61.980

Cap. n. 52 — Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale, ecc. . » 12.600

Cap. n. 65-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi ai Consorzi per la viticoltura nelle spese per la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e l'adattamento dei locali occorrenti per l'impianto di enopoli e per l'attrezzatura tecnica di essi (art. 33 della legge 10 giugno 1937, n. 1266, modificato dall'art. 9, secondo comma, del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 571) . » 500.000

Cap. n. 88 — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura, ecc. . . . . » 19.065

Totale degli aumenti . . . L. 593.645

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 4 — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero, ecc. . . . L. 12.600

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

In aumento:

Cap. n. 5 — Personale avventizio, ecc. - Retribuzioni . . . . L. 10.000

Cap. n. 70-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi integrativi del prezzo del minerale di zinco esportato da corrispondersi ai coltivatori di miniere di zinco e di miniere di piombo e zinco nel Regno, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 aprile 1938, n. 780 . . » 20.000

Totale . . . L. 30.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1938-39.

1. — AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

SPESA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 54-*bis* (di nuova istituzione) — Acquisto di terreni e spese per la costruzione di edifici ad uso di laboratorio e deposito del chinino di Stato . L. 2.000.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 56 — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario della gestione, ecc. . . . . . L. 2.000.000 —

2. — PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI.

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 13 — Assegni al clero del Pantheon . L. 16.000 —

Cap. n. 25 (aggiunto, in conto competenza, modificata la denominazione) — Spese per il personale non di ruolo addetto ai servizi di culto . . . » 80.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 96.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15 — Fondo a disposizione per sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 80.000 —

Cap. n. 19 — Fondo di riserva per le spese impreviste . . . . » 16.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 96.000 —

3. — AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 8 — Proventi del servizio vaglia postali L. 7.000.000 —

Cap. n. 16 — Rimborso della Cassa depositi e prestiti delle spese inscritte nel bilancio dell'Amministrazione postale-telegrafica per il servizio delle Casse di risparmio postali . . . . » 296.231,70

Cap. n. 27 — Somme prelevate dalla parte ordinaria del bilancio della spesa, ecc. per l'acquisto, ecc. di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici . . . . » 3.000.000 —

Totale . . . L. 10.296.231,70

SPESA.

a) *In aumento:*

Cap. n. 6 — Compensi per incarichi, ecc. ad estranei all'Amministrazione . . . . L. 20.000 —

Cap. n. 10 — Spese per medicinali e per visite medico-fiscali, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 13 — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . » 750.000 —

Cap. n. 18 — Spesa per la fornitura delle divise uniformi, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 20 (modificata la denominazione) — Contributo fisso e concorso variabile dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per promuovere lo sviluppo e le iniziative del Dopolavoro postelegrafonico ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1081, modificato dai Regi decreti-legge 12 agosto 1927, n. 1565, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1393, e 16 giugno 1938, n. 1124 . . . . » 100.000 —

Cap. n. 29 — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . » 900.000 —

Cap. n. 34 — Esercizio e manutenzione della posta pneumatica urbana, ecc. . . . . . . » 1.975.000 —

Cap. n. 35 — Spese per il trasporto degli effetti postali sulle linee di navigazione aerea . . . » 400.000 —

Cap. n. 50 — Compensi ai ricevitori postali degli uffici nei quali siasi verificata, per il servizio dei risparmi, una eccedenza dei depositi sui rimborsi, ecc. . . . . » 296.231,70

Cap. n. 61 — Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini, ecc. . . . . . » 650.000 —

Cap. n. 72 — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, forza motrice, ecc. . . . . » 1.400.000 —

Cap. n. 86 — Contributo a carico dell'Amministrazione, ecc. per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità, ecc. . . . . » 324.000 —

Cap. n. 87 (modificata la denominazione) — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione. Impianti completi di illuminazione, riscaldamento, ventilazione, di suonerie elettriche e loro manutenzione. Pulizia generale dei fabbricati medesimi, spese per la gestione del servizio dei bagni, spese di facchinaggio, custodia dei locali, sorveglianza degli ascensori e per le piccole urgenti riparazioni fuori della ordinaria manutenzione. Manutenzione dei montacarichi con accompagnamento di persone. Costruzione di casotti, cisterne e padiglioni in muratura o con altri sistemi - Armadi per materiali ed utensili pei guardafili . . . . L. 900.000 —

Cap. n. 98 — Somma da inscrivere nella parte straordinaria del bilancio, ecc. per l'acquisto, ecc. di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici . 3.000.000 —

Cap. n. 102-*bis* (di nuova istituzione) — Protezione antiaerea - Acquisto di maschere antigas, estintori, materiali di equipaggiamento ed attrezzi vari. Adattamento di locali ed impianti. Costruzione di ricoveri per il personale ed oscuramento locali . . 1.000.000 —

Cap. n. 105 (modificata la denominazione) — Assegnazione straordinaria per l'acquisto o per la costruzione di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici del Regno, per il loro arredamento, nonchè per l'adattamento e l'ampliamento di quelli come sopra acquistati (legge 26 maggio 1930, n. 694 - 9ª delle 10 rate; R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284 convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1636 - ultima delle 8 rate; R. decreto-legge 4 ottobre 1934, numero 1743, convertito nella legge 4 aprile 1935, numero 859, modificato dal R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 672, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2380 - 3ª delle 6 rate; R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 122, convertito nella legge 28 aprile 1938, n. 639 - 2ª delle 3 rate) . . . . » 3.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 15.315.231,70

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 1 — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. L. 4.569.000 —

Cap. n. 7 — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 99 — Interessi da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni, ecc. per la costruzione di edifici postali, telegrafici, ecc. . . » 350.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 5.019.000 —

4. — AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

SPESA.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 24 — Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica delle spese di manutenzione delle linee telefoniche interurbane appoggiate su palificazione telegrafica. Rimborso ai concessionari delle spese di manutenzione delle linee interurbane appoggiate su palificazioni di proprietà sociale. Affitto circuiti, canalizzazioni e impianti vari di proprietà sociale; prestazioni varie delle società concessionarie di zone inerenti all'esercizio tecnico degli impianti dello Stato. Rimborso all'Amministrazione postale-telegrafica ed alle società concessionarie delle spese relative all'impianto e manutenzione delle centrali telefoniche sussidiarie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO 8 luglio 1938-XVI, n. 1444.

Reinscrizione nel quadro del Regio naviglio da guerra della Regia nave « Valgiuba ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto in data 19 dicembre 1936-XV, n. 2258, col quale si sospendeva temporaneamente l'inscrizione nel quadro del naviglio da guerra della Regia nave « Valgiuba »;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave « Valgiuba » è reinscritta nel quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dall'11 luglio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 luglio 1938-XVI, n. 1445.
Rettifica delle circoscrizioni dei comuni di Cantoira e Cere (Torino).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande con le quali i podestà di Cantoira e di Cere chiedono, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 22 e 26 marzo 1937-XV, che il confine fra detti due Comuni sia rettificato mediante l'aggregazione al primo della zona rappresentata nel nuovo catasto dal foglio XXXVIII del comune di Cere;
Veduta la planimetria di detta zona, redatta dalla Sezione tecnica catastale di Torino, vistata dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del Genio civile ed approvata dai podestà di Cantoira e di Cere rispettivamente con deliberazioni 8 e 10 febbraio 1938-XVI;
Veduti i pareri favorevoli espressi dal Rettorato della provincia di Torino in adunanze del 13 settembre 1937-XV e del 30 aprile 1938-XVI;
Udito il Consiglio di Stato, sezione prima, il cui parere, in data 21 giugno 1938-XVI, si intende nel presente decreto riportato;
Veduti gli articoli 32, comma secondo, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il confine fra i comuni di Cantoira e di Cere è rettificato mediante l'aggregazione al primo, alle condizioni indicate nelle surrichiamate deliberazioni podestarili, della zona rappresentata nel nuovo catasto dal foglio XXXVIII del comune di Cere, quale risulta delimitata nella planimetria redatta dalla Sezione tecnica catastale di Torino e vistata dall'ingegnere capo di quell'Ufficio del Genio civile. Tale planimetria, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 95. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 luglio 1938-XVI, n. 1446.
Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per case popolari;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopracitata, approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto-tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visti l'atto costitutivo in data 1° aprile 1938-XVI dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro, con le allegate deliberazioni degli Enti conferenti, e l'annesso statuto organico composto di 26 articoli, redatto in conformità del sopraindicato statuto-tipo, trasmessi per conseguire il riconoscimento giuridico dell'Ente stesso;
Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in ente morale del detto Istituto provinciale e di nominarne il presidente;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per case popolari costituito in Catanzaro, con atto in data 1° aprile 1938-XVI è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Catanzaro » ed è approvato il suo statuto organico, composto di 26 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Il primo esercizio finanziario avrà termine il 28 ottobre 1939-XVII.

Art. 2.

Il sig. comm. dott. ing. Ruggiero Pugliese fu Giovanni Francesco viene nominato presidente del suddetto Ente, a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 27 luglio 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

COBOLLI-GIGLI

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 89. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1938-XVI.
Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e 1 e 2 del regolamento, approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche;
Visto il R. decreto 15 febbraio 1923, n. 1210, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1923 al reg. n. 8, LL. PP. foglio n. 2939, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 81, del 7 aprile 1925, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche del territorio della provincia di Novara, attualmente suddiviso fra la provincia di Novara e la nuova provincia di Vercelli;
Visto il successivo R. decreto 25 marzo 1935, n. 2571; registrato alla Corte dei conti addì 26 aprile 1935, al registro n. 7, LL. PP., foglio n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 185, del 29 ottobre 1935, col quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche del territorio della provincia di Vercelli;
Ritenuto che durante l'istruttoria dell'istanza 19 marzo 1937 del comune di Cossato, per concessione di derivazione a scopo potabile da un gruppo di sorgenti nel bacino del rio Tamarone nel territorio del comune di Pettinengo, è emersa l'opportunità di dichiarare il carattere pubblico delle dette acque ai sensi dell'art. 1 e del secondo comma dello art. 103 del citato testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici;
Visto il voto 28 aprile 1938, n. 772, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Visto il rapporto 11 luglio 1938, n. 4171, dell'Ufficio del Genio civile di Vercelli;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato il seguente schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Vercelli:

N. d'ordine	Denominazione	Foce e sbocco (il numero tra parentesi riguarda l'elenco principale)	Comuni interessati	Limiti di demanialità
1	Gruppo di sorgenti sgorganti nel bacino del rio Tamarone	Tamarone (103)	Pettinengo Callabiana Camandona Selve Marcone	Dallo sbocco alle origini

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno gli interessati potranno produrre opposizioni.
L'Ufficio del Genio civile di Vercelli è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 settembre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI

(3568)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 16 settembre 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 837, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti, e la convalida del R. decreto 25 giugno 1938-XVI, n. 971, relativo a prelevamento dal fondo di riserve per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(3633)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, S. E. il Ministro per le finanze, in data 15 settembre 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 giugno 1938-XVI, n. 751, e 13 giugno 1938-XVI, n. 817, riguardanti maggiori assegnazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1937-38.

(3634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA - UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

65° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento degli stabilimenti industriali esistenti ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 12 aprile 1937, n. 841.

INDUSTRIA CHIMICA.

3393. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Promotrice Industrie Agrarie con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Maccarese (Roma), uno stabilimento per la produzione di alcool etilico e di cellulosa utilizzando come materia prima il sorgo.

3394. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la Vetrocoke S. A. con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Porto Marghera, un impianto per la produzione di ossido di etilene, glicole etilenico, esteri del glicole etilenico, stirolo e polistiroli.

3395. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Bario e Derivati con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire presso la propria fabbrica di sali di bario e solfuro sodico di S. Giovanni Lupatoto, nuovi impianti per la produzione di solfato sodico, acido solforico, e acido cloridrico non è accolta.

3396. — Decreto Ministeriale 17 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Carlo Emanuele Ferrero con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Roma, un impianto per la produzione di schermi radiografici o radioscopici.

3397. — Decreto Ministeriale 29 agosto 1938-XVI, col quale il dott. ing. prof. Salvatore Chiaudano domiciliato in Torino, è autorizzato ad allestire in Torino un impianto per la produzione di ossidi di ferro gialli, rossi e neri.

3398. — Decreto Ministeriale 31 agosto 1938-XVI, col quale la Fabbrica Lombarda Colori Anilina con sede in Milano è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Scanzo Rosciate (Bergamo), un impianto per la produzione di anidride ftalica.

3399. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas con sede in Napoli, è autorizzata ad ampliare la propria officina gas di Napoli.

3400. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la Società Romana del Gas, con sede in Roma, è autorizzata ad ampliare la propria officina gas di Roma S. Paolo.

3401. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la Officina Gas di Varazze Celle Ligure e Albisole del cav. Ettore Giuntini con sede in Varazze è autorizzata ad ampliare la propria officina gas di Varazze.

3402. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la The Tuscan Gas Company Limited con sede in Genova, è autorizzata ad ampliare la propria officina gas di Genova-Pra.

3403. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la Società Italiana per il Gas, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Revere (Mantova) un impianto per la distribuzione del gas illuminante.

3404. — Decreto Ministeriale 31 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Chiozza & Turchi, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Milano un impianto per la distillazione degli acidi grassi.

3405. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la ditta G. Ballerini e C., con sede in Palermo, è autorizzata ad installare presso la propria raffineria di olii di olivo, un impianto per la rigenerazione degli olii ad alto grado di acidità.

3406. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la Soc. O.L.E.A., con sede in Imperia, è autorizzata ad allestire presso la propria raffineria di olii d'oliva di Imperia, un impianto per la rigenerazione degli acidi grassi dell'olio d'oliva.

INDUSTRIA PER LA PRODUZIONE E RAFFINAZIONE DEGLI OLII DI SEME.

3407. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Pietro Reano, con sede in S. Benigno Canavese, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di S. Benigno Canavese due presse idrauliche per la spremitura dei semi di vinaccioli e del germe di granturco.

3408. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Fratelli Corti, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Lissone, due presse idrauliche e macchinario accessorio per la spremitura dei semi di lino.

3409. — Decreto Ministeriale 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Valentini, con sede in S. Severo (Foggia), è autorizzata ad installare presso il proprio oleificio di S. Severo un impianto per la estrazione dell'olio dai vinaccioli.

3410. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la Azienda Agricola Maresca Elena di Serracapriola, con sede in Sorrento, è autorizzata ad adibire il proprio impianto di Sorrento, per la estrazione dell'olio dalle sanse, anche per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli, dai semi di pomodoro e di rape.

3411. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Enrico e Giulio Pegna, con sede in Pergine Valdarno, è autorizzata ad allestire in Pergine Valdarno, un impianto per la spremitura dei vinaccioli.

3412. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Modin & C. succ. Rigato S. A. con sede in Padova, è autorizzata ad installare presso la propria distilleria di Ponte di Brenta (Padova), una pressa per la spremitura dei vinaccioli e del germe di granoturco.

3413. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Riccoboni, con sede in Este, è autorizzata ad allestire in Este, un impianto per la spremitura del germe di granturco.

3414. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la ditta De Zanche Pietro con sede in Caselle di Selvazzano è autorizzata ad installare una pressa nel proprio stabilimento di Caselle di Selvazzano, per la spremitura del germe di granturco e dei vinaccioli.

3415. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Consoli Fausto, con sede in Chiari (Brescia), è autorizzata ad allestire in Chiari (Brescia), un impianto per l'estrazione dell'olio dal germe di granoturco.

3416. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Gusmini Andrea con sede in Mozzanica (Bergamo), è autorizzata ad installare presso il proprio oleificio di Mozzanica (Bergamo), una pressa idraulica, per l'estrazione dell'olio dai germi di granoturco, di riso, dai semi di ravizzone, e dai vinaccioli.

3417. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Fumagalli Dionigi e Figlio con sede in Calolziocorte, è autorizzata ad installare presso il proprio impianto di Calolziocorte, una pressa idraulica per la spremitura dell'olio dai semi di colza, di vinaccioli, di lino e dai germi di granoturco.

3418. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Olierie e Saponerie del Mezzogiorno d'Italia, Petrone & C. con sede in Salerno, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per utilizzare il proprio impianto di Battipaglia attualmente adibito all'estrazione dell'olio dalle sanse, anche per la lavorazione dei semi oleosi, non è accolta.

3419. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI col quale la domanda della S. A. Sfruttamento razionale integrale vinacce con sede in Nocera Superiore intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per adibire il proprio stabilimento per la estrazione dell'olio dai vinaccioli, in Nocera Superiore, anche per la lavorazione di altri semi oleosi, non è accolta.

3420. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Palange Giovanni con sede in Campobasso, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Campobasso, un impianto per la produzione di olio da semi nazionali ed esteri, non è accolta.

3421. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Industria Commerciale Agricola I.C.A. con sede in Padova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Padova Frazione Ponte di Brenta, un impianto per la spremitura dei vinaccioli e del germe di granturco, non è accolta.

3422. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Aldo e Ottavio fratelli Rossi con sede in Este, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Este, un impianto per la spremitura del germe di granturco, dei vinaccioli e dei semi di girasole, non è accolta.

3423. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Gio Batta Poli con sede in Schiavon Vicentino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio oleificio di Schiavon Vicentino, non è accolta.

3424. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Palazzoli Daniele con sede in Orzinuovi (Brescia), intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per allestire in Orzinuovi un impianto per la estrazione di olio dal germe e dai cascami di granoturco, non è accolta.

3425. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Mascaretti Angelo & Figli con sede in Caravaggio (Bergamo), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Caravaggio un impianto di spremitura di olio dal germe di granturco, non è accolta.

3426. — Decreto Ministeriale 18 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Leone Fantaccini con sede in Prato, è autorizzata ad utilizzare il proprio impianto di Pelago, attualmente adibito per l'estrazione dell'olio dalle sanse di olivo, anche per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli.

INDUSTRIA PER LA COLATURA DEI GRASSI ANIMALI.

3427. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Siro Piacentini con sede in Foggia, è autorizzata ad allestire in Foggia un impianto per la colatura dei grassi animali.

INDUSTRIA DELLA TRATTURA DELLA SETA.

3428. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Opificio di Palvareto con sede in Cremona, è autorizzata a modificare il proprio impianto di trattura della seta in Palvareto costituito da 104 bacinelle di trattura a 8 capi ciascuna e da 34 bacinelle a 10 capi, in modo che l'impianto stesso, a trasformazione ultimata, risulti composto di 80 bacinelle di trattura a 12 capi ciascuna e di 32 bacinelle a 8 capi.

3429. — Decreto Ministeriale 29 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Giovanni Pontarotto di Luigi Pontarotto con sede in Udine, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di trattura della seta in Udine.

INDUSTRIA DELLA TORCITURA DELLA SETA E DEL RAYON.

3430. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. « Fama » Fabbrica di maglierie fini con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio calzificio di Gorgonzola sei macchine di torcitura e sei macchine a binare.

3431. — Decreto Ministeriale 29 agosto 1938-XVI, col quale la ditta G. Paladini & C. accomandita semplice con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di torcitura della seta e del rayon in Casirate d'Adda (Bergamo).

INDUSTRIA DELLA FILATURA, TORCITURA, TESSITURA DEL COTONE.

3432. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Cotonificio di Roè con sede in Milano, è autorizzata ad installare un assortimento completo di banchi a fusi nel proprio stabilimento di filatura e tessitura del cotone in Roè Volciano.

3433. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Biagio Pedone con sede in Lucca, per essere autorizzata ad installare nella propria fabbrica di filati cucirini in Lucca due macchine tubettatrici da sei fusi ciascuna, non è accolta.

3434. — Deceto Ministeriale 18 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Tessitura di Castano Ferrari e Deleuse con sede in Milano, è autorizzata ad installare soli sei telai nella propria tessitura meccanica di rayon e misti in Castano Primo.

La richiesta per installare i rimanenti quarantaquattro telai, non è accolta.

3435. — Decreto Ministeriale 29 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Volpini & Grossi con sede in San Miniato (Pisa), è autorizzata ad allestire presso la propria fabbrica di nastri di cotone e misti in San Miniato un reparto per la confezione di filati cucirini in tubetti e in rocchetti.

3436. — Decreto Ministeriale 29 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Giovanni Maria Bettoni con sede in Sale Maresino (Brescia), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di filatura e tessitura di cascami misti in Adro (Brescia).

3437. — Decreto Ministeriale 29 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Tessitura G. Prandoni con sede in Castellanza (Varese), è autorizzata ad esercire in Castellanza una tessitura di cotone costituita da sei telai meccanici.

3438. — Decreto Ministeriale 29 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Pietro Gazzaniga Tessitura Jacquard con sede in Bulciago (Como), è autorizzata: 1) ad installare nove telai meccanici con tre macchine Jacquard in sostituzione di diciotto telai a mano esistenti nella propria tessitura di stoffe per mobili, in Bulciago (Como); 2) esercire, nello stabilimento stesso, una spoliera, un incannatoio e quattro telai meccanici.

3439. — Decreto Ministeriale 18 agosto 1938-XVI, col quale la Società in nome collettivo Guidotti & Pariani, con sede in Intra, è autorizzata ad installare 3360 fusi rings in sostituzione di 3064 fusi selfactings e di 300 fusi rings di vecchio tipo, installati nel proprio stabilimento di filatura del cotone in Gravellona Toce.

3440. — Decreto Ministeriale 31 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Cotonificio Vittorio Widermann, con sede in S. Germano Chisone (Torino), è autorizzata ad installare 4504 fusi rings in sostituzione di altrettanti fusi selfactings attualmente esistenti nel proprio stabilimento di filatura del cotone in S. Germano Chisone.

3441. — Decreto Ministeriale 31 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Stabilimenti Tessili Italiani già Benigno Crespi, con sede in Milano, è autorizzata ad installare n. 8368 fusi rings, in sostituzione di altrettanti fusi selfactings, attualmente esistenti nel proprio stabilimento di filatura del cotone e misti, in Crespi d'Adda (Bergamo).

INDUSTRIA PER LA FILATURA DELLA CANAPA.

3442. — Decreto Ministeriale 31 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Cotonificio Valle di Susa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare diciotto carde Platt nel proprio stabilimento di filatura di cotone e canapa in Bussoleno (Torino).

3443. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Giuseppe Taribello, con sede in Pontecchio Polesine, per allestire un impianto di filatura della canapa in Pontecchio Polesine, non è accolta.

INDUSTRIA DEL VETRO.

3444. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Pugliano Pasquale, con sede in Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto di vetreria per la fabbricazione di calamai, bottiglie, ecc., non è accolta.

3445. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Miotti Andrea, con sede in Venezia-Murano, è autorizzata ad allestire un impianto per la fabbricazione di piccoli oggetti artistici di vetro soffiato.

3446. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Nason Vincenzo, con sede in Murano (Venezia), è autorizzata ad esercire una pressa semiautomatica a otto stampi installata nella propria vetreria.

3447. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Campagnuolo Maria, con sede in Secondigliano (Napoli), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto di vetreria per la fabbricazione di calamai, non è accolta.

3448. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Elena Cristiano con sede in Napoli, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto vetreria per la produzione di articoli elettrici, flaconeria, ecc., non è accolta.

3449. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Antonio Uslenghi con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto di soffieria per la produzione di articoli in vetro bianco e colorato, non è accolta.

3450. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Angela Orlandi con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto di soffieria di vetro, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA PORCELLANA.

3451. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Fabbrica Isolatori Porcellana (F.I.P.), con sede in Romagnano Sesia (Novara), è autorizzata a trasferire l'impianto della propria fabbrica di materiali di porcellana, per industrie elettriche da Grignasco (Novara) a Romagnano Sesia.

3452 — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Ceramica Ligure con sede in Genova, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento due forni di cottura per isolatori in porcellana.

INDUSTRIE ELETTRICHE.

3453. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1938-XVI, col quale la Società Boracifera di Larderello con sede in Larderello (Pisa), è autorizzata ad allestire una nuova centrale geotermoelettrica.

3454. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1938-XVI, col quale la Società Esercizi Elettrici (S.E.E.) con sede in Petralia Soprana (Palermo), è autorizzata ad allestire una centrale termoelettrica in Petralia Sottana.

3455. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Azienda Elettrica Fratelli Leone & Conte con sede in Carloforte (Cagliari), è autorizzata ad ampliare la propria centrale termoelettrica installando un gruppo elettrogeno.

3456. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1938-XVI, col quale la Società Adriatica di Elettricità Azienda Idroelettrica Anonima, con sede in Venezia, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto installando due caldaie.

3457. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1938-XVI, col quale la Società Elettrica delle Calabrie con sede in Napoli, è autorizzata ad ampliare la centrale termoelettrica di Reggio Calabria.

3458. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Aziende Municipalizzate di Zara con sede in Zara, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto elettrico.

3459. — Decreto Ministeriale 18 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Ugo Sampietro con sede in Roma, è autorizzata ad allestire un impianto elettrico nelle Isole Tremiti.

3460. — Decreto Ministeriale 11 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della S. A. Elettrica « A.C.R.E. » con sede in Palazzolo Acreide (Siracusa), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire una centrale termoelettrica, non è accolta.

INDUSTRIA SIDERURGICA.

3461. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale il decreto Ministeriale 24 giugno 1938-XVI, è revocato. La ditta S. A. Acciaierie e Ferriere Pugliesi con sede in Bari, è autorizzata ad allestire in Bari un nuovo impianto siderurgico per lo sfruttamento delle sabbie ferrifere del litorale Pugliese.

3462. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Cantieri Metallurgici Italiani S. A. con sede in Castellammare di Stabia, è autorizzata ad ampliare i propri stabilimenti di Castellammare di Stabia e di Napoli.
La domanda della ditta intesa ad allestire nello stabilimento di Napoli una nuova acciaieria, non è accolta.

INDUSTRIA METALLURGICA.

3463. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Lavorazione Leghe Leggere con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto installando del nuovo macchinario ed elevando la produzione annua da tonn. 6000 a tonn. 8000.

3464. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Rossi Quinzio & C. con sede in Torino, è autorizzata ad installare un impianto di laminazione dell'alluminio a caldo ed a freddo.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO E LORO ACCESSORI.

3465. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Michelin Ferdinando con sede in Conegliano (Treviso), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di biciclette installando una pressa per curvare manubri.

3466. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Bacini Scali Napoletani con sede in Napoli, è autorizzata ad allestire in Napoli un nuovo cantiere navale.

INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI DI MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI E DEI MEZZI RADIO.

3467. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Aros con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare l'attrezzatura tecnica del proprio impianto per costruzioni elettromeccaniche.

3468. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta John Geloso S. A. con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per costruzioni radio-elettriche, installando un tornio parallelo monopuleggio, un trapano a colonna ed una smerigliatrice a nastro.

3469. — Decreto Ministeriale 6 agosto 1938-XVI, col quale la Società Anonima Italiana Phillips Radio con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto di Milano per la fabbricazione di apparecchi e materiali radio-elettrici e loro parti mediante l'installazione di varie macchine.

3470. — Decreto Ministeriale 18 agosto 1938-XVI, col quale la Società Italiana Pirelli Anonima con sede in Milano, è autorizzata ad allestire nel proprio stabilimento di Bicocca di Niguarda un nuovo impianto per la fabbricazione di conduttori isolati incombustibili tipo « Pirotenax ».

INDUSTRIA DEI PRODOTTI DI GOMMA PER USO INDUSTRIALE.

3471. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Lorenzo Casolaro con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio impianto per la fabbricazione di nettapiedi di gomma.

INDUSTRIA DELLE ARMONICHE E LORO PARTI.

3472. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Fratelli Scandalli con sede in Camerano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di armoniche allestendo un nuovo fabbricato ed installando alcune macchine per la lavorazione del legno.
La domanda della ditta intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruire un reparto per la lavorazione meccanica delle voci, non è accolta.

3473. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Pasquale Picosecco fu Antonio con sede in Castelfidardo (Ancona), è autorizzata ad ampliare la propria azienda di lavorazione a mano delle fisarmoniche installandovi nuove macchine.

3474. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Settimio Soprani e Figlio con sede in Castelfidardo (Ancona), è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica installandovi nuove macchine per la lavorazione del legno.

3475. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Cantarini Ulderico con sede in Castelfidardo è autorizzata a trasferire la propria fabbrica di accessori per armoniche ed ampliarla mediante l'aggiunta di nuovo macchinario.

3476. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Saverio Soprani con sede in Castelfidardo, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di voci per armoniche costruendo un nuovo fabbricato.
La domanda della ditta, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare una nuova mola, non è accolta.

3477. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Marinucci Erideo con sede in Recanati, è autorizzata ad ampliare le proprie fabbriche di armoniche di Recanati e Montelucone.

3478. — Decreto Ministeriale 18 agosto 1938-XVI, col quale la ditta « Victoria » Dari & Picchietti con sede in Castelfidardo è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di armoniche installando alcune nuove macchine.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

3479. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Luigi Peschiera con sede in Roma è autorizzata ad: *a*) riattivare il compressore da 20.000 frh. che alimenta due celle destinate alla congelazione e conservazione delle carni; *b*) trasferire da Imola a Borgo Panigale il compressore da 10.000 frh. di proprietà della ditta, la quale venne autorizzata con decreto Ministeriale in data 24 luglio 1936-XIV, ad allestire la macchina stessa, allora proveniente da Siena, nello stabilimento di Imola, *c*) a costruire una cella, al servizio del predetto compressore da 10.000 frh. di 50 mq. di superficie, per la refrigerazione di carni fresche.

3480. — Decreto Ministeriale 2 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Società Cooperativa fra Pescatori di Chioggia con sede in Chioggia, è autorizzata ad allestire una fabbrica di ghiaccio da servire per la lavorazione del pesce, ed esclusivamente per il fabbisogno dei propri soci.

3481. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Enrico Busetto con sede in Pordenone, è autorizzata a riattivare un impianto frigorifero per la produzione di ghiaccio.

3482. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1938-XVI, col quale la S. A. Angelo Arrigoni con sede in Crema (Cremona), è autorizzata ad ampliare il proprio impianto frigorifero.

3483. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1938-XVI, col quale la ditta Lumare Pasquale fu Raffaele con sede in Crotone (Catanzaro), è autorizzata ad esercire un impianto per la fabbricazione del ghiaccio limitatamente al proprio fabbisogno interno nel commercio del pesce.

INDUSTRIA DELLE BEVANDE GASSATE.

3484. — Decreto Ministeriale 20 agosto 1938-XVI, col quale la domanda della ditta Orion Antonio fu Emanuele con sede in Bolzano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire un impianto per la fabbricazione di bevande gassate, non è accolta.

(3581)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società mutua di assicurazione contro l'incendio « La Valdôtaine ».

La Società Mutua di assicurazione contro l'incendio « La Valdôtaine » con sede in Aosta, corso Père Laurent, n. 1, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa, a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta, e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso al Ministero delle corporazioni - Direzione generale del personale della previdenza e del collocamento - Divisione delle assicurazioni, non oltre il termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, alla Società Mutua di assicurazione contro l'incendio « La Valdôtaine » in Aosta, corso Père Laurent, n. 1.

(3378)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del risone e del riso.

Con telegrammi circolari P. 327 del 17 settembre 1938 e P. 328 del 19 settembre 1938-XVI sono stati fissati i seguenti prezzi per il risone e il riso lavorato della nuova campagna 1938-1939: *Risone originario* per quintale fr. mag. agricoltori resa Kg. 65 da L. 94 all'inizio della campagna a L. 102 a fine campagna; *Risone Maratelli Pisei* resa Kg. 60 da L. 101 all'inizio a L. 109 a fine campagna; *Risone Vialone* resa Kg. 56 da L. 127 all'inizio a L. 135 a fine campagna. L'Ente Risi garantisce all'industria risiera il regolare svolgimento del mercato in modo che i prezzi del risone durante l'annata non dovranno superare quelli iniziali suddetti di oltre lire 2 fino al 15 dicembre 1938, di oltre lire 4 fino al 15 marzo 1939, di oltre lire 6 fino al 15 giugno 1939 e di oltre lire 8 fino al 15 settembre 1939.

All'Ente Risi è inoltre riconosciuta la facoltà di acquistare coattivamente il prodotto presso qualsiasi detentore ai prezzi come sopra stabiliti ove se ne presenti la necessità.

Per i risi lavorati sono stabiliti i seguenti prezzi per merce telata resa dagli stabilimenti produttori nelle località di produzione fr. vagone partenza:

Riso originario camolino:

L. 166 fino al 15 gennaio 1939
» 168 » » 15 marzo »
» 170 » » 15 giugno »
» 172 » » 15 settembre »

Riso Maratelli e Pisei:

L. 193 fino al 15 gennaio 1939
» 195 » » 15 marzo »
» 197 » » 15 giugno »
» 199 » » 15 settembre »

Riso Vialone:

L. 248 fino al 15 gennaio 1939
» 250 » » 15 marzo »
» 252 » » 15 giugno »
» 254 » » 15 settembre »

Restano in vigore le disposizioni concernenti il riso lavorato delle provincie del Veneto, dell'Emilia e di Mantova e prodotto da riserie situate in località dove non vi è produzione di risone; rimangono anche in vigore le attuali disposizioni relative alla vigilanza che l'Ente Risi deve esercitare sulla rispondenza tra prezzi e qualità dei risi venduti al dettaglio.

I Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni sono autorizzati a rivedere i prezzi al minuto dei risi, concedendo nei limiti strettamente indispensabili una maggiorazione che non deve comunque superare cm. 5 per Kg. per il riso originario e cm. 10 per i risi fini.

(3639)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Collevecchio (Rieti), Montebuono (Rieti), Scandriglia (Rieti) e Acquapendente (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Piconi Umberto, per la Cassa comunale di credito agrario di Collevecchio (Rieti);

Santori Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Montebuono (Rieti);

Palmieri cav. Gustavo, per la Cassa comunale di credito agrario di Scandriglia (Rieti);

Cordeschi ing. Dario, per la Cassa comunale di credito agrario di Acquapendente (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 settembre 1938 - Anno XVI

AZZOLINI

(3598)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea (Catania).

Nella seduta tenuta l'8 settembre 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Licodia Eubea (Catania), il geom. Salvatore De Vita fu Antonino è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3599)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano (Cremona).

Nella seduta tenuta il 10 settembre 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano (Cremona) il signor Giuseppe Frittoli è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3600)

Avviso di rettifica.

Nel testo del provvedimento del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 18 agosto 1938-XVI, pubblicato a pag. 3632, della *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1938-XVI, n. 196, concernente la nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Bordolano (Cremona) in luogo di « Giuseppe Frittoli fu *Omobono* » deve leggersi « Giuseppe Frittoli fu *Luigi* ».

(3601)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Veduto il proprio decreto in data 6 luglio 1938, n. 11272, con il quale approvava la graduatoria dei candidati nel concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Treviso al 30 novembre 1936, e di cui al bando 31 dicembre 1936;

Veduto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso anzidetto per la sede a lato di ciascun nominativo indicata:

1° Bazzo Ida Elena fu Domenico, per la condotta di Mogliano Veneto.

2° Pagotto Adele Amelia di Francesco, per la condotta di Treviso 2° reparto.

3° Piccoli Maria fu Carlo, per la condotta di Paese.

4° Bernardin Orsola di Angelico, per la condotta di Mareno di Piave.

5° Betto Teresa in Fabris, per la condotta di S. Biagio di Callalta.
6° Presotto Norma fu Gio Batta, per la condotta di Chiarano.
7° Cappellotto Giovanna in Callegari, per la condotta di Meduna di Livenza.
8° Dal Col Maria Fioretta fu Angelo, per la condotta di Paderno del Grappa.
9° Ventura Eugenia in Sefusatti, per la condotta di Sernaglia della Battaglia.
10° Colognese Teresa in Bonetto, per la condotta di Susegana.
11° Colognese Luigia fu Giuseppe, per la condotta di S. Pietro di Feletto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Treviso, e, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Regia prefettura ed a quello dei comuni di Mogliano Veneto, Treviso, Paese, Mareno di Piave, S. Biagio di Callalta, Chiarano, Meduna di Livenza, Paderno del Grappa, Sernaglia della Battaglia, Susegana, S. Pietro di Feletto.

Treviso, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3590)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per quattro posti di veterinario condotto vacanti alla data 30 novembre 1936-XV;
Riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto il bando di concorso indetto con decreto Prefettizio numero 24074, del 31 dicembre 1936;
Visto l'art. 57 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso a n. 4 posti di veterinario condotto di cui al bando 31 dicembre 1936, n. 24074, nel modo seguente:

1. Dott. Ciani Corrado
2. » Brandani Ugo
3. » Cogolli Claudio
4. » Patarino Vito Giacomo
5. » Capodaglio Arturo
6. » Spagnuolo Augusto
7. » Palestri Vaifro
8. Dott. Cardelli Aldo
9. » Piccirillo Francesco
10. » Cercignani Ario
11. » Bertocchi Innocenzo
12. » Massironi Giuseppe
13. » Paganelli Augusto

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il decreto Prefettizio pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria generale dei concorrenti a 4 posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1936;
Visto che le sedi vacanti sono Casarano, Copertino, Galatina, Soleto ed uniti;
Esaminate le domande dei vincitori per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, essi intesero concorrere;
Vista ed applicata la procedura dettata dall'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti veterinari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1. Ciani dott. Corrado per Casarano;
2. Brandani dott. Ugo per Galatina;
3. Cogolli dott. Claudio per Copertino;
4. Patarino dott. Vito Giacomo per Soleto ed uniti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 6 settembre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3591)

REGIA PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Vista la graduatoria generale formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1936, nominata con decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI;
Visto il testo unico sulle leggi sanitarie nonchè il regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Tenuto conto delle aspirazioni circa la sede espresse dai candidati nelle loro domande;

Decreta:

1° E' approvata la graduatoria di cui in narrativa, così formata:

1. Bebi dott. Francesco	punti	52.054
2. Mazzanti dott. Mario	»	49.301
3. Camponi dott. Galbino	»	48.910
4. Foscoli dott. Emilio	»	48.789
5. Casali dott. Ignazio	»	47.002
6. Pellegrini dott. Enzo	»	45.859
7. Pistagnesi dott Angelo	»	44.687
8. Moneta dott. Emilio	»	44.223
9. Tarabini dott. Lauro	»	44.223
10. Bertocchi dott. Innocenzo	»	44.151
11. Simonelli dott. Alfredo	»	44.138
12. Ferrari dott. Luigi	»	44.136
13. Bellomo dott. Giovanni	»	43.873
14. Spena dott. Antonio	»	43.262
15. Tempera dott. Guido	»	43.048
16 Canestrelli dott. Orfeo	»	42.846
17. Musi dott. Luigi	»	42.791
18. Canestrari dott. Giuseppe	»	42.708
19. Rossi dott. Adornino	»	42.651
20. Minghi dott. Otello	»	42.487
21. Capodaglio dott. Arturo	»	42.250
22. Paganelli dott. Augusto	»	42.181
23. Stipa dott. Emidio	»	42.102
24. Bossolotti dott. Giovanni	»	41.804
25. Gentile dott. Aldo	»	41.524
26. Tirabassi dott. Pietro	»	41.226
27. Bocci dott. Domenico	»	41.193
28. Mariani dott. Serafino	»	40.556
29. Biordi dott. Enrico	»	40.482
30. Bedeschi dott. Luigi	»	40.301
31. Viconi dott. Ugo	»	40.275
32. Ciuccarelli dott. Adorno	»	40.222
33. Pignatelli dott. Achille	»	40.118
34. Acciarri dott. Filippo	»	40.092
35. Natali dott. Fulvio	»	39.893
36. Coppini dott. Remo	»	39.812
37. Marchetti dott. Alessandro	»	37.587
38. Desideri dott. Francesco	»	37.019

2° Sono dichiarati vincitori per le sedi a fianco indicate i seguenti candidati:

1. Bebi dott. Francesco - Montegranaro;
2. Mazzanti dott. Mario - Fermo;
3. Camponi dott. Galbino - Venarotta-Palmiano - Consorzio.

3° I podestà dei Comuni sopra indicati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Ascoli Piceno, addì 3 agosto 1938 - Anno XVI

Il Prefetto: FORMICA.

(3592)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.